



n. ----/2012 r.g.a.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ----/2012, avente ad oggetto opposizione a d.i., promossa da:

SOCIETA' SRL

- opponente -

CONTRO

BANCA S.P.A.

- opposto -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso riportandosi agli atti introduttivi.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'opponente deduce che:

il mutuo contratto in data 23.9.10 n.4099335 è nullo in quanto è stato concesso al fine di finanziare un programma di investimento ma è stato utilizzato dalla banca per ripianare la precedente esposizione dell'azienda e, come tale, è nullo per illiceità della causa;

la banca concedeva abusivamente credito in assenza di ogni accertamento sulle reali capacità finanziarie della cliente;

la banca applicava ai rapporti oggetto dell'ingiunzione condizioni non pattuite, tassi usurari ed anatocismo;

chiedeva pertanto revocarsi il d.i. opposto; dichiararsi la nullità del mutuo contratto; accertarsi il reale saldo degli altri rapporti e condannarsi la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite nonché al risarcimento dei danni subiti.

La banca opposta ha documentalmente provato il proprio credito mediante la produzione di tutti i contratti citati nel ricorso per d.i., regolarmente



sottoscritti, corredati degli estratti conto inerenti lo svolgimento dell'intero rapporto.

Il mutuo in questione, come rilevato dal ctu, è stato utilizzato al fine di ripianare l'esposizione debitoria di **SOCIETA' SRL** e non al fine di realizzare un programma di investimenti come indicato in contratto.

Questo, tuttavia, non vuol dire che il contratto sia nullo.

La mancata destinazione delle somme allo scopo indicato, infatti, comporta soltanto che al contratto non sia applicabile la normativa prevista per i mutui di scopo legalmente tipizzati.

La nullità, infatti, può pronunciarsi solo qualora la causa effettiva dell'operazione di finanziamento sia illecita.

Nella specie la causa individuabile è quella di consolidare la preesistente esposizione debitoria di **SOCIETA' SRL**.

Orbene tale causa è lecita: infatti la concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative (anche più favorevoli) costituisce uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giuridica.

Anche il riferimento alla concessione abusiva di credito è del tutto fuori luogo.

Nel caso in cui la banca conceda credito ad un'azienda decotta mantenendola artificialmente in vita, infatti, a potersene dolere sono i creditori dell'azienda, tratti in inganno da tale condotta, e non l'azienda stessa che di tale credito ha beneficiato e che avrebbe potuto in qualunque momento evitare il protrarsi della dannosa situazione accedendo alle procedure liquidatorie del caso.

In ordine alle censure mosse sulle condizioni applicate al rapporto si osserva che il ctu, motivando adeguatamente, ha provveduto a ricalcolare il saldo dei c/c in questione eliminando gli oneri non previsti contrattualmente quali cms non previste, commissioni di utilizzo non specificate ed anatocismo praticato in violazione dei criteri di cui alla delibera CICR del febbraio 2000.

Non è stato, invece, riscontrato alcun superamento del tasso soglia ex lege 108/96.

Il saldo effettivamente dovuto è risultato, pertanto, di € 801.800 a credito della banca.

L'opposizione, pertanto, va accolta ma l'opponente va condannata al pagamento della somma suddetta oltre interessi maturati successivamente.

L'accoglimento parziale dell'opposizione consente di compensare le spese legali per un quarto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al d.i. n. 1833/12 proposta da **SOCIETA' S.R.L.** nei confronti di **BANCA S.P.A.** con atto di citazione notificato il 2.5.12, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. condanna **SOCIETA' S.R.L.** al pagamento, in favore di **BANCA S.P.A.**, della somma di € 801.800 oltre interessi maturati successivamente;
3. rigetta le altre domande;
4. compensa per un quarto le spese di lite e condanna **SOCIETA' S.R.L.** a rimborsare il residuo ad **BANCA S.P.A.**, che si liquida in € 19.000 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e s.g. come per legge e spese di ctu come liquidate.

Napoli, 23/09/2014

Il Giudice
dott. **Ciro Caccaviello**

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.*